

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2007718**
Data: **30/11/2018**

Oggetto: **fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2018**
Allegati: **NO**

FATTURE ELETTRONICHE EMESSE E RICEVUTE NEL 2018

Gentile Associato,

una domanda che ci poniamo tutti è “cosa devo fare con le fatture elettroniche emesse e ricevute da luglio 2018 via Sdl (carburanti e subappalti)? Devo conservarle a norma o le posso stampare e conservare su carta? E devo adottare numerazioni e registri sezionali o posso adottare quelli ordinari?

Questi i quesiti che circolano come un mantra nell'ambiente.

Partendo dall'ultima questione, ci si chiede se sia ancora necessario adottare numerazioni e annotazioni sezionali per evitare di conservare tutte le fatture in modo sostitutivo (circ. Entrate 36/E/2006, par. 5.3; ris. Entrate 161/E/2007).

Ferma restando (prudenzialmente) questa possibilità, si ritiene che **tale accorgimento non sia più necessario**, considerato che il nuovo decreto sulla conservazione sostitutiva (D.M. 17.06.2014), a differenza del precedente (D.M. 23.01.2004), non richiede **espressamente** l'obbligo di adottare la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti della stessa categoria assicurando l'**ordine cronologico**.

Detto ciò, torniamo sulla prima questione.

Fatture elettroniche per obbligo. Dal 1.07.2018, com'è noto, l'obbligo decorre per subappalti e subforniture nella filiera degli appalti pubblici e per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti di distribuzione. In tali casi non v'è dubbio che l'emittente debba procedere con la **conservazione sostitutiva** (art. 39, c. 3, secondo periodo) e il cessionario/committente non può esimersi dal **“pretendere” la fattura elettronica**, pena l'obbligo di autofattura denuncia. Si ritiene che l'obbligo operi anche per il destinatario, tanto più che l'Italia è stata autorizzata non solo a imporre l'obbligo della fattura elettronica, ma anche a disporre che l'uso delle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo con il destinatario.

Fatture elettroniche per scelta. In questo caso si ritiene rimangano invece ancora valide le precisazioni fornite nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/E/2014:

- il ricorso alla fattura elettronica è **subordinato all'accettazione** (ancorché non sia necessario un accordo formale) del destinatario (art. 21, c. 1);
- **non vi sono vincoli di simmetria** (fra fornitore e cliente) e la materializzazione su carta con conservazione analogica rappresenta un **comportamento concludente** del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica (paragrafo 1.5);
- anche se il destinatario non accetta tale processo, la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva (par. 1.1).

La soluzione. A prescindere da tutto, in conclusione, due sono i comportamenti possibili da seguire:

1. In caso di e-fattura obbligatoria o di accettazione della e-fattura, si consiglia di adottare numerazioni e annotazioni sezionali per le fatture elettroniche; conservare solo le fatture elettroniche in modo sostitutivo;
2. In caso di non accettazione della e-fattura, con conseguente materializzazione su carta, non si consiglia di adottare numerazioni e annotazioni sezionali per le fatture elettroniche (non accettate); conservare tutte le fatture elettroniche “materializzate” in modo analogico;

Esiste un terzo comportamento non certo, ma possibile per chi scrive, in riferimento al sub 1): alla luce delle norme sulla conservazione sostitutiva (che non richiedono **espressamente** l'obbligo di adottare la medesima modalità di conservazione per tutti i documenti della stessa categoria assicurando comunque l'**ordine cronologico**), in caso di e-fattura obbligatoria o di accettazione della e-fattura, sembra possibile non adottare numerazioni e annotazioni sezionali per le fatture elettroniche ma adottare un'unica numerazione e sezione per tutte le fatture; la conservazione sostitutiva sarà solo per le fatture elettroniche anche se confluite sullo stesso registro delle fatture cartacee / analogiche.

In conclusione, lo Studio consiglia i comportamenti sub 1) e sub 2), ritenendo comunque non "errato" anche il terzo comportamento in base alle interpretazioni delle norme oggi presenti.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**
Studio Bondavalli